

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Seduta del 6 febbraio 1969 - ore 17,30

L'anno millecentosessantanove il giorno 6 febbraio in Roma, Piazza dell'Indipendenza n. 6, si è riunito il Consiglio Superiore della Magistratura.

Sono presenti:

PRESIDENTE

On. Giuseppe SARAGAT - Presidente della Repubblica

VICE PRESIDENTE

Avv. Alfredo AMATUCCI

COMPONENTI DI DIRITTO

Dott. Silvio TAVOLARO

Prof. Mario DUNI

COMPONENTI ELETTI DAI MAGISTRATI

Dott. Emanuele DANZI

Dott. Arnaldo MACCARONE

Dott. Nicola SERRA

Dott. Marcello SCARDIA

Dott. Francesco SAYA

Dott. Giovanni DE MATTEO

Dott. Giuseppe LA MONACA

Dott. Salvatore BUFFONI

Dott. Enrico BATTIMELLI

Dott. Corrado RUGGIERO

Dott. Adolfo BERIA d'ARGENTINE

Dott. Arnaldo CREMONINI

Dott. Giuseppe CONSOLI

Dott. Nicola FERRI

COMPONENTI ELETTI DAL PARLAMENTO

Avv. Aldo Enzo PIGNATARI

Avv. Antonio BERLINGIERI

Avv. Francesco COLITTO

Prof. Avv. Vincenzo CAVALLARI

Avv. Gaetano FRANCHINA

Prof. Avv. Pasquale CURATOLA

S E G R E T A R I

Dott. Gennaro de ROBERTO

Dott. Vittorio ROMEO

Dott. Guido CUCCO

Dott. Luigi FRANZE'

Dott. Ugo SCICCHITANO

Il PRESIDENTE invita il dott. MACCARONE a riferire, nella sua qualità di Presidente della Commissione speciale per le pro poste di conferimento degli uffici direttivi, sulle pratiche poste all'ordine del giorno.

Il dott. MACCARONE riferisce che, per il conferimento del l'ufficio direttivo di procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro, la Commissione - dopo aver preso in esame la posizione di tutti gli aspiranti al posto (dottori Fortunato BIBBIANA, Lorenzo SECHI e Giuseppe FODDE) - ha ritenuto merite vole di particolare considerazione il dott. Fortunato BIBBIANA, avuto riguardo alle sue specifiche attitudini nel ramo penale, alla sua anzinità, alla sua particolare conoscenza dell'ambiente in cui potrà essere destinato ad operare ed alla consapevolezza del suo intendimento di una congrua permanenza nella sede richiesta.

Il dott. BUFFONI chiarisce che il procedimento disciplinare subito in passato dal dott. BIBBIANA rifletteva un ritardo nel deposito di alcune sentenze dovuto a gravi motivi di famiglia dello stesso dott. BIBBIANA, che in quella sede fu difeso da esso dott. BUFFONI il quale è in grado di fornire le migliori referenze in ordine alla capacità e alla laboriosità del candidato.

Il PRESIDENTE invita il Consiglio a non tener conto di siffatti lievi precedenti di carattere disciplinare specie quando l'attività giudiziaria successivamente esplicata dall'interessato fornisce la prova del pieno rientro nella normalità. Nessuna altra osservazione è mossa sulla scelta della Commissione, sicchè l'orientamento del Consiglio risulta a favore del prescelto dott. Fortunato BIBBIANA.

./. .

Sentito il Consiglio, il Presidente rinvia ad altra seduta il prosieguo della discussione relativa ai criteri per il conferimento degli uffici direttivi a magistrati di Corte di Cassazione.

Successivamente:

Il Consiglio prende in esame le pratiche di competenza della 2^a Commissione Referente indicate nell'Ordine del giorno e, accogliendo le proposte della Commissione stessa, formulate nelle sedute del 13-12-1968 e 20, 21, 22 e 23 gennaio 1969, come risulta dai relativi verbali, su ciascuna delle anzidette pratiche così delibera:

1.- il collocamento in aspettativa per infermità per mesi uno, a decorrere dal 7 gennaio 1969, a domanda, del dott. Giancarlo PEZZANO, uditore giudiziario con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano;

2.-il collocamento in aspettativa per infermità per giorni trenta, a decorrere dal 12 dicembre 1968, a domanda, del dottor Eugenio FIORENTINO, magistrato di Corte di Appello con funzioni di sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catanzaro;

3.-il collocamento in aspettativa per motivi di famiglia per mesi quattro, a decorrere dal 1° febbraio 1969, a domanda, del dott. Stefano MERLINI, uditore giudiziario in tirocinio nel Tribunale di Firenze;

4.-il collocamento in aspettativa per adempiere agli obblighi di leva, a decorrere dal 16 settembre 1968, del dott. Nicola BARTOLI, aggiunto giudiziario con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro, con conseguente collocamento dello stesso fuori del ruolo organico della Magistratura, a decorrere dal 16 novembre 1968;

5.- la conferma del dott. Giovanni SOTGIU, magistrato di tribunale fuori del ruolo organico della Magistratura perchè in aspettativa per infermità, a domanda, in detta aspettativa per giorni quaranta, a decorrere dal 13 gennaio 1969;

6.- la conferma del dott. Francesco BUDASSI, magistrato di Corte di Appello fuori del ruolo organico della Magistratura perchè in aspettativa per infermità, a domanda, in detta aspettativa per giorni quarantacinque, a decorrere dal 12 novembre 1968;

7.- la concessione alla dott.ssa Margherita Costantina GERUNDA, aggiunto giudiziario con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, di un congedo straordinario per motivi di salute di mesi due, a decorrere dal 20 dicembre 1968;

8.- la concessione al dott. Antonio NIGRO, magistrato di Corte di Cassazione con funzioni di Presidente di Sezione della Corte di Appello di Catanzaro, dell'autorizzazione a fruire anticipatamente del congedo ordinario di giorni sessanta relativo all'anno 1969, a decorrere dall'11 gennaio 1969, per motivi di salute;

9.- il collocamento a riposo per raggiunto limite di età, a decorrere dal 19 aprile 1969, del dott. Leonardo JAQUINTO, magistrato di Corte di Appello con funzioni di Presidente del Tribunale di Viterbo, ed il conferimento allo stesso del titolo onorifico di magistrato di Corte di Cassazione; (richiesta n. 7398 in data 8 gennaio 1969);

10.- il collocamento a riposo per raggiunto limite di età, a decorrere dal 26 aprile 1969, del dott. Mario DUNI, Procuratore Generale della Repubblica presso la Suprema Corte di Cassazione, ed il conferimento allo stesso del titolo onorifico di Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione (richiesta n. 7397 in data 8 gennaio 1969).

Si dà atto che il dott. DUNI ha lasciato in precedenza l'aula, dichiarando di astenersi. Chiamato dal Presidente, dopo la votazione unanime, il dott. DUNI ascolta le parole di saluto "fraterno e affettuoso," che gli rivolge il Primo Presidente della Corte di Cassazione, dott. TAVOLARO.

A queste parole dichiara di associarsi il Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, il quale, anche a nome di tutti i Componenti, indirizza al dott. DUNI espressioni di viva stima e di gratitudine per la lunga opera svolta al servizio della Giustizia (Applausi).

Il dott. DUNI risponde con parole di commosso ringraziamento;

11.-il collocamento a riposo per raggiunto limite di età, a decorrere dal 6 aprile 1969 del dott. Luigi CAPPIELLO, Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli, ed il conferimento allo stesso del titolo onorifico di magistrato di Corte di cassazione (richiesta n. 7396 in data 8 gennaio 1969).

Si dà atto che il dott. FERRI ha espresso dichiarazione di voto contrario al conferimento del titolo onorifico;

12.-il collocamento a riposo per raggiunto limite di età, a decorrere dal 28 aprile 1969, del dott. Domenico PEDOTE, avvocato generale presso la Corte Suprema di Cassazione, ed il conferimento allo stesso del titolo onorifico di Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione (richiesta n. 7400 in data 18 gennaio 1969);

13.-l'accettazione delle dimissioni dall'ufficio rassegnate dal dott. Roberto BERTE', magistrato di tribunale fuori ruolo, in aspettativa per infermità, a decorrere dal 10 dicembre 1968;

14.-di far sottoporre, con riferimento alla nota n.1954 in data 30 dicembre 1968 del Presidente della Corte di Appello di Milano, il dott. Giordano RUSSO, uditore giudiziario con funzioni di pretore del mandamento di Milano, per l'eventuale inizio della procedura di dispensa dal servizio (art. 3 della legge 31 maggio 1946 n.511), a visita medica collegiale presso la Clinica Psichiatrica dell'Università di Milano, così parzialmente modificando la deliberazione in data 13 dicembre 1968;

15.-la concessione al dott. Luigi FERRERO, consigliere della Corte Suprema di Cassazione, di un sussidio di lire 200.000, in considerazione delle spese sostenute per la infermità da cui è affetto il figlio Gabriele;

16.-la concessione al dott. Eliodoro SULLO, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte Suprema di Cassazione, di un sussidio di £. 200.000, in considerazione delle spese sostenute per la infermità da cui è affetto;

17.-la concessione al dott. Michele PAPA, aggiunto giudiziario con funzioni di pretore del mandamento di Barrafranca, di un sussidio di £. 100.000, in considerazione delle spese sostenute per la infermità da cui è affetto;

18.-la concessione al dott. Marco Antonio MOTISI, magistrato di tribunale con funzioni di giudice del Tribunale di Palermo, di un sussidio di £. 200.000, in considerazione delle spese sostenute per la infermità da cui è affetto;

19.-la reiezione dell'istanza con la quale il dott. Alfio FINOCCHIARO, magistrato di tribunale con funzioni di pretore del mandamento di Bergamo, ha chiesto la concessione della

autorizzazione ad assumere l'incarico di arbitro unico per la risoluzione di una controversia insorta tra la S.p.A. autoservizi Margiotta e Rizzi Mario ed altri;

20.- di prendere atto della comunicazione del Presidente della Corte di Appello di Roma in data 11-1-1969, relativa all'autorizzazione concessa dal Presidente del Tribunale di Roma al dott. Vincenzo ARCHIDIACONO, giudice del Tribunale di Roma, ad assumere l'incarico di presidente del collegio arbitrale per la risoluzione della vertenza insorta tra l'Ente Maremma e gli eredi del signor Olimpio Comandi;

21.- diprendere atto della rinuncia al turno di promozione del dott. Salvatore FIORITO, magistrato di tribunale con funzioni di giudice del Tribunale di Catania, nominato magistrato di Corte di Appello con deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura in data 21 novembre 1968, senza conferimento delle relative funzioni per difetto di vacanze ai sensi dell'art. 6 della legge 25 luglio 1966 n. 570;

22.-di prendere atto della comunicazione del Presidente della Corte di Appello di Napoli in data 19 dicembre 1968, relativa alla nomina del dott. Luigi SCOTTI, magistrato di tribunale con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli, quale terzo arbitro nella controversia vertente fra la società cooperativa agricola Vesuviana a r.l. ed il Comune di Napoli;

23.-la concessione al dott. Sebastiano LIVOTI, magistrato di Corte di Appello con funzioni di giudice del Tribunale di Verona, dell'autorizzazione ad assumere le funzioni di Presidente del collegio arbitrale da istituirsì per la risc-

luzione di una controversia insorta tra Landini Remo e Graziani Domenico;

24.-la reiezione dell'istanza con la quale il dott. Agostino ROSSI, magistrato di tribunale con funzioni di giudice del Tribunale di Verona, ha chiesto la concessione dell'autorizzazione ad assumere l'incarico di arbitro per la risoluzione di una controversia insorta tra Landini Remo e Graziani Domenico;

25.-di prendere atto della relazione presentata dal dott. Pietro LANIA, consigliere della Corte Suprema di Cassazione, relativa ad incarichi arbitrali ricevuti;

26.-di prendere atto della rinuncia al turno di promozione del dott. Giuseppe FISCHETTI, magistrato di tribunale con funzioni di giudice del Tribunale di Roma, nominato magistrato di Corte di Appello con deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura in data 21 novembre 1968, senza conferimento delle relative funzioni per difetto di vacanze, ai sensi dell'art. 6 della legge 25 luglio 1966 n. 570;

27.-la concessione al dott. Vincenzo BADALAMENTI, magistrato di Corte di Appello con funzioni di giudice del Tribunale di Palermo, del consenso alla nomina ad assessore presso il Commissariato per la liquidazione degli usi civici della Sicilia, in sostituzione del dott. Giovanni PIZZILLO, dimissionario;

28.-di prendere atto della nota di elogio del Presidente del Tribunale Civile e Penale di Camerino concernente il dott. Filippo BUCALO, uditore giudiziario con funzioni di pretore del mandamento di Lodi (così modificata la pro-

posta della 2^a Commissione Referente);

29.-la reiezione dell'istanza con la quale il dott. Salvatore DEL MESE, consigliere della Corte Suprema di Cassazione, ha chiesto la concessione di un sussidio;

30.-la concessione al dott. Lucio PALANGE, magistrato di Corte di Appello con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, di un sussidio di lire 200.000, in considerazione delle spese sostenute per la infermità da cui è affetto il figlio Luca;

31.-di trasmettere l'istanza di sussidio presentata dal la signora Livia Marchegiani, vedova del dott. Evaro DE SANTIS, magistrato di Corte di appello, al Ministero di Grazia e Giustizia per competenza;

32.- di archiviare la nota del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo n. 33 ris. del 31 maggio 1968 concernente il dott. Carlo Alberto MALLIZIA, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani;

33.-il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della morte del dott. Fabio Massimo RAMACCI, magistrato di Corte di appello, avvenuta il 31 agosto 1966, e quindi il diritto della vedova signora Antonietta Fagiolo, alla pensione privilegiata;

34.-che la competenza a decidere in ordine alla istanza presentata dal dott. Marcello BUSATO, magistrato di tribunale con funzioni di pretore del mandamento di Venezia, di reintegrazione nel posto occupato nel ruolo di anzianità anteriormente alla sanzione disciplinare inflittagli con sentenza 16-7-1960, a seguito del condono della sanzione medesima, di-

sposto con deliberazione in data 13-7-1968, spetta alla Sezione Disciplinare, alla quale dispone siano trasmessi gli atti;

35.- che l'ordinanza con cui si dichiara condonata la sanzione disciplinare non sia allegata agli atti del fascicolo personale, poichè la legge stabilisce che delle sanzioni inflitte non deve rimanere traccia alcuna (art. 1 u.c. della legge 18 marzo 1968 n. 250) e l'inserimento dell'ordinanza verrebbe ad eludere la disposizione anzidetta (Quesito Presidente Corte Appello di Lecce);

36.- di rinviare, per riesame, alla seconda Commissione referente l'istanza di conferimento di titolo onorifico presentata dal dott. Giovanni ACQUAVIVA, magistrato di corte di appello a riposo;

37.- di rinviare ad altra seduta la deliberazione concernente il collocamento a riposo del dott. Giuseppe LATTANZI, presidente aggiunto della Corte Suprema di Cassazione.

Il rinvio viene disposto su mozione del dott. BUFFONI dopo che il prof. CURATOLA ha dichiarato di essere contrario al conferimento del titolo onorifico proposto e ha chiesto al Vice Presidente del Consiglio Superiore notizie circa la questione riguardante il dott. LATTANZI, della quale il Consiglio altre volte si è occupato.

Il dott. BUFFONI ha fatto presente la opportunità di soprassedere, per sentire prima la risposta che il Vice Presidente, in altra seduta, dovrà dare alla interrogazione del prof. CURATOLA.

Il Consiglio prende poi in esame le proposte della 2^a Commissione referente (indicate al punto 3 dell'Ordine del giorno) formulate in applicazione della legge 25.7.1966 n. 570 concernente: "nomina a magistrato di Corte di Appello,,.

Il Presidente della Commissione, dott. SCARDIA, e i Componenti della stessa, ciascuno quale relatore delle singole pratiche, riferiscono dettagliatamente su ogni posizione, con riferimento ai "pareri" espressi dai Consigli giudiziari competenti.

Il Consiglio, con singole e successive votazioni su ognuno dei seguenti nominativi, accogliendo le proposte della Commissione (formulate in conformità dei "pareri" dei Consigli giudiziari), quali risultano dai verbali delle sedute del 20 dicembre 1968, 22, 23 e 24 gennaio 1969, delibera, a larga maggioranza dei presenti:

a) la nomina a magistrato di Corte di Appello, con decorrenza dalla data del compimento dell'anzianità di cui all'art. 1 della Legge n. 570 del 1966, dei magistrati di tribunale appresso indicati, i quali, per difetto attuale di vacanze, continueranno ad esercitare le funzioni precedenti, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 570 del 1966:

- dott. Francesco LIGABUE, giudice del Tribunale di Trieste;
- dott. Italo VISALI, giudice del Tribunale di Trieste;
- dott. Isidoro DALL'ASTA, giudice del Tribunale di Udine;
- dott. Marcello TORREGROSSA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona;
- dott. Ettore DEL CONTE, giudice del Tribunale di Trieste;
- dott. Giovanni GIORDANO, giudice del Tribunale di Savona;
- dott. Armando GALTERI, pretore del mandamento di Perugia;

- dott. Stefano PETRIS, giudice del Tribunale di Trieste;

- dott. Paolo CASTELLANO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona;

b) la nomina a magistrato di Corte di Appello dei magistrati di tribunale appresso indicati che hanno compiuto il 30 ottobre 1964 undici anni di servizio dalla promozione a tale qualifica, i quali, per difetto attuale di vacanze (art. 6 legge 25 luglio 1966, n.570), continueranno ad esercitare le precedenti funzioni:

- dott. Ignazio DETTORI, giudice del Tribunale di Sassari;

- dott. Mario EDEB, giudice del Tribunale di Trieste.

Per questi due magistrati la nomina ha decorrenza giuridica dalla data del compimento dell'anzianità di cui all'art. 1 della legge 25 luglio 1966, n.570 ed economica dall'entrata in vigore della legge stessa (art. 11, comma 4°).

Chiede la parola il prof. CURATOLA, il quale, a proposito della valutazione per la nomina a magistrato di appello del dott. DETTORI, con riferimento, in particolare, al contenuto della sentenza disciplinare emessa nei confronti del predetto magistrato (assolto da ogni addebito), chiede che il Ministro dell'Interno e il Comandante Generale dell'Arma siano resi edotti del comportamento assai riprovevole e calunioso tenuto nei riguardi del dott. DETTORI dal Tenente dei Carabinieri indicato nella sentenza citata.

Il dott. SAYA fa presente che l'argomento introdotto dal prof. CURATOLA non può essere trattato, senza che tutti i Componenti siano messi in condizione di conoscere esatta-

mente i fatti e di esaminare la sentenza di cui si parla sotto tale particolare profilo.

La richiesta del prof. CURATOLA non è, pertanto, posta oggi in discussione.

Il Consiglio rinvia, poi, ad altra seduta, a richiesta del dott. MACCARONE, l'esame della posizione del dott. Francesco BALSAMO, pretore a Milano, ai fini della nomina a magistrato di Corte di Appello.

Rinvia altresì ad altra seduta, a richiesta del dott. TAVOLARO e del dott. DANZI, l'esame della questione concernente l'applicazione dell'art. 2 della legge 25 luglio 1966 n.570 (nuova valutazione, per la nomina in appello, dei magistrati valutati in precedenza sfavorevolmente).

Per il conferimento dell'ufficio direttivo di procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Milano, il dott. MACCARONE svolge un'ampia relazione sugli accertamenti svolti dalla Commissione, in relazione al mandato alla medesima conferito dal Consiglio nella seduta del 12-12-1968, in ordine alla compatibilità o meno - rispetto a quel- l'ufficio - del dott. Carmelo SPAGNUOLO, il più anziano tra gli aspiranti al medesimo. La Commissione ha raccolto a verbale le dichiarazioni di alcuni magistrati, attualmente in servizio a Roma e in passato a Milano, nonché - in Milano - di numerosi magistrati, tra i quali i Capi degli uffici e i Componenti del Consiglio giudiziario presso quella Corte di Appello, oltre che di tre ex Presidenti della Corte medesima.

La Commissione ha, quindi, avuto incontri con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori e con il Direttivo del sindacato Avvocati e Procuratori, con il Prefet

to, con il Presidente dell'Amministrazione provinciale, con il Sindaco, con il Presidente del Comitato Regionale per la Programmazione, con il Presidente della Camera di Commercio e con esponenti del mondo bancario della città, oltre che con il Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti.

Il dott. MACCARONE riferisce che, dal complesso di tali dichiarazioni e dai risultati degli incontri, emerge un giudizio unanime sulla elevatezza delle doti intellettuali e della capacità professionale del dott. SPAGNUOLO, con riserve di alcuni interpellati in ordine ad asseriti collegamenti dello stesso con il mondo industriale e finanziario di Milano, secondo voci da molti degli interpellati raccolte in Milano.

Il dott. MACCARONE dà, quindi, lettura integrale delle dichiarazioni rese alla Commissione dal dott. SPAGNUOLO a chiarimenti in ordine al contenuto delle "voci" di cui sopra. Il dott. SPAGNUOLO ha ampiamente confutato la fondatezza di quelle voci, soprattutto in riferimento ai pretesi suoi collegamenti con ambienti industriali e finanziari e alla sua attività di Procuratore della Repubblica in Milano.

Sulla relazione del dott. MACCARONE il Presidente dichiara aperta la discussione.

Il dott. SCARDIA rileva che, in dipendenza della deliberazione del Consiglio in data 12-12-1968, non si deve tenere alcun conto della relazione dell'Ispettore ministeriale: la valutazione del Consiglio deve basarsi unicamente sulle ristianze della indagine eseguita dalla Commissione per gli Uffici Direttivi, su mandato del Consiglio.

Il dott. TAVOLARO riferisce della sua conoscenza con il dott. SPAGNUOLO, di cui ebbe modo di apprezzare la vivacità dell'ingegno e la facilità e prontezza dell'eloquio.

Conferma di averlo a suo tempo interpellato per la copertura del posto di Procuratore della Repubblica in Milano. Attesta che lo stesso, sia a Milano che a Trieste, era unanimemente stimato. Ciò si è verificato anche a Genova da parte sia dei magistrati che di estranei all'ambiente. Egli, pertanto, rimase profondamente sorpreso delle voci negative sul conto del dott. SPAGNUOLO, motivo per cui si rese iniziatore, in Consiglio, dell'incarico di accertamenti sul conto del dott. SPAGNUOLO conferito alla Commissione per gli Uffici Direttivi.

Il dott. TAVOLARO rileva che dagli accertamenti espletati nulla è emerso di concreto, se non "voci e mormorii.., forse calunniosi, cui non si può dare alcun peso. Richiama il Consiglio al dovere di coscienza nel giudicare un Procuratore generale, giacchè un provvedimento negativo "lo distruggerebbe.. Annuncia il suo voto in favore del dott. SPAGNUOLO.

Il dott. DANZI dichiara che, nel corso della sua lunga permanenza in Milano, raccolse testimonianze negative sul dott. SPAGNUOLO. Osserva che la questione va posta in termini strettamente giuridici: non si tratta di stabilire se le accuse a carico dello SPAGNUOLO siano o meno fondate, pur rilevando che gli elementi emersi avrebbero dovuto indurre chi di dovere ad aprire un procedimento disciplinare a carico dello SPAGNUOLO. L'inchiesta disciplinare non è stata fatta, "chiudendo la porta in faccia alla verità.. E allora bisogna applicare l'art. 2 della legge sulle quarantigie. (del quale dà lettura), per cui non può essere destinato in un ufficio il magistrato che, anche senza sua colpa, non vi goda del prestigio necessario. Egli ritiene che le risultanze dell'indagine svolta dalla Commissione, se non sono sufficienti a provare i fatti di cui alle "voci.. sul conto del

dott. SPAGNUOLO, sono certamente idonee a porlo in condizione di mancanza di prestigio nell'ufficio di Procuratore generale della Repubblica in Milano.

Il dott. DANZI richiama, in proposito, alcune delle dichiarazioni raccolte dalla Commissione (ad es., quella del dott. LAGROTTA) e le due lettere del prof. Ziccardi, Presidente del Sindacato Avvocati e Procuratori di Milano. Precisa che il Consiglio deve scegliere sulle domande di tre aspiranti alla sede di Procuratore generale in Milano tenendo presente che soltanto su uno di essi circolano voci negative. Annuncia, pertanto, il suo voto contrario al dott. SPAGNUOLO.

L'avv. FRANCHINA dichiara di concordare sulle argomentazioni del dott. DANZI, rilevando che il dott. SPAGNUOLO avrebbe dovuto percepire, essendo a conoscenza delle voci negative sul suo conto, la inopportunità della sua domanda per l'ufficio di Procuratore generale in Milano. Egli ha in tal modo dimostrato mancanza di sensibilità: imputet sibi, quindi, se la sua domanda ha provocato una inchiesta sul suo conto. L'avvocatore richiama il parere contrario del Consiglio dell'Ordine e del Sindacato Avvocati e Procuratori, del Sindaco e di altre autorità di Milano, rilevando che tali contrasti comprovano la inopportunità del conferimento dell'ufficio di Procuratore generale in Milano al dott. SPAGNUOLO.

L'avv. FRANCHINA richiama, quindi, i fatti specifici riferiti dal magistrato dott. Generoso PETRELLA e la relazione dell'Ispettore ministeriale dott. Guido CONTE e rileva che sarebbe stato necessario interrogare l'Avvocato Generale dott. PONTRELLI; al quale fanno riferimento alcuni magistrati interrogati dalla Commissione.

Osserva ancora come il fallimento Riva preceda di parec-

./.
.

chi giorni la partenza del d. ut. SPAGNUOLO da Milano, sicchè non sembra verosimile che lo stesso non fosse a conoscenza del fallimento medesimo. Fa presente che non si spiega come e perchè il dott. SPAGNUOLO possa essere intervenuto, nella sua dichiarata qualità di Procuratore della Repubblica, nei confronti del Riva, prima del fallimento. Sostiene che sarebbe necessario accertare quanto tempo intercorse fra le istanze di fallimento e la dichiarazione del medesimo.

L'avv. FRANCHINA ritiene, in conclusione, che gli elementi raccolti sono sufficienti per ritenere sussistente una situazione incolpevole di incompatibilità del dott. SPAGNUOLO con l'ufficio di Procuratore generale della Repubblica in Milano.

Il dott. BUFFOMI attesta, nella sua qualità di consigliere della Corte di Appello di Genova e di ex componente del Consiglio giudiziario presso la medesima Corte, che il dott. SPAGNUOLO esercita, "per giudizio unanime", le sue funzioni di Procuratore generale della Repubblica in Genova con "capacità, prestigio ed estimazione eccezionali..."

Rileva che le voci sono incontrollate e che le medesime vanno riferite, secondo la diagnosi contenuta nella dichiarazione del dott. BIANCHI, ad invidia per la personale situazione economica del dott. SPAGNUOLO. Deplora il giudizio del collega LAGROTTA, in quanto molti magistrati milanesi (anche in pensione) hanno avuto giudizi ampiamente favorevoli per il dott. SPAGNUOLO, sicchè infondata e azzardata è l'opinione del dott. LAGROTTA riferita alla "parte sana" della magistratura milanese.

Dichiara che voterà a favore del dott. SPAGNUOLO.

Il dott. SAYA, premesso che voterà a favore del dottor SPAGNUOLO, richiama i giudizi favorevoli dei magistrati mila-

nesi riferiti dai consiglieri BURLINGIERI e CONSOLI al ritorno da una loro missione di ufficio in Milano. Esprime la sua sorpresa per il contenuto della relazione dell'Ispettore Conte, in quanto questi aveva il dovere di indicare le fonti delle sue informazioni e rileva come saggiamente il Ministro decise di non dare alcun seguito alla relazione Conte.

Osserva che il ritardo nel procedimento penale nei confronti del Riva non poteva essere addebitato al dott. SPAGNUOLO (nel frattempo allontanatosi da Milano) e fa presente che spettava proprio all'Avvocato Generale sollecitare il corso del procedimento.

La transazione nel fallimento Riva avvenne quando lo SPAGNUOLO era, da mesi, lontano da Milano.

Osserva che pure dalla dichiarazione del dott. PETRELLA non emerge alcun elemento di addebito preciso contro lo SPAGNUOLO: trattasi soltanto di soggettive valutazioni del dichiarante sui motivi del ritardo di alcuni procedimenti e sul merito di alcuni provvedimenti. Rileva come i componenti del Consiglio giudiziario di Milano, espressione di tutta la Magistratura milanese, hanno espresso lusinghieri giudizi sul dott. SPAGNUOLO. Le contrarie opinioni di alcuni esponenti dell'avvocatura milanese vanno riferite ai contrasti che inevitabilmente suscita l'attività di magistrati in posti di grande potere e responsabilità.

Il dott. SAYA conclude rilevando che si tratta di dare un giudizio morale su un magistrato per il quale non si è raggiunta alcuna prova della asserita sua incompatibilità con l'ufficio richiesto.

Il dott. MAGGARONE spiega i motivi di opportunità che hanno indotto la Commissione a non interrogare l'Avvocato Generale PONTEBELLI ed altri magistrati della Procura Generale di Milano e i motivi per cui non fu acquisita la relazione del curatore

fallimentare, stanti la limitatezza dei poteri della Commissione e la irrilevanza della relazione del Curatore del fallimento Riva, tenuto conto che il dott. SPAGNUOLO lasciò l'ufficio di procuratore della Repubblica di Milano a breve distanza dalla dichiarazione del fallimento.

Il dott. LA MONACA sostiene, in contrario, l'importanza di quella relazione tanto più che il dott. SPAGNUOLO conosceva (prima della dichiarazione di fallimento) che il Riva era un "pancarrettiere", ragion per cui egli avrebbe dovuto spiegare in quale veste era intervenuto nei confronti del Riva. Chiede, perciò, un supplemento di indagine in tal senso.

Il dott. MAGGARONE replica osservando che la Commissione non aveva i poteri di inchiesta per quanto richiesto dal dott. LA MONACA. Rileva che il Consiglio deve votare sulla compatibilità o meno del dott. SPAGNUOLO con l'ufficio di Procuratore generale in Milano: un eventuale voto di incompatibilità preclude alla Commissione la possibilità di proporre il suo nome in sede di concerto con il Ministro.

Il dott. RUGGIERO ritiene che non si possa e non si debba votare, in quanto si è in fase di cosiddetta delibrazione. L'accertamento svolto rientra nell'attività istruttoria della Commissione per gli uffici direttivi: gli elementi raccolti possono costituire elementi di giudizio per il concerto e per la votazione finale sulla proposta.

Propone una mozione d'ordine: decida il Consiglio se votare o non sulla compatibilità.

Il dott. BERIA d'ARGENTINE, premessa la cronistoria degli atti compiuti per il conferimento dell'ufficio di Procuratore generale in Milano, ricorda che il Consiglio ha dato mandato alla Commissione di eseguire un accertamento sulla compatibilità o meno del dott. SPAGNUOLO con quell'ufficio. Il Consiglio de-

ve, pertanto, pronunciarsi con un voto sulla compatibilità o meno, tenendo presente che si deve giudicare un uomo. Successivamente, secondo l'esito della votazione, si potrà passare alla delibrazione su tutti i candidati.

Il PRESIDENTE dichiara di aderire alla tesi del dott. BERTA d'ARZILLIUS, considerato che la questione della compatibilità è pregiudiziale rispetto ad ogni altra valutazione. Se si riterrà la compatibilità, si potrà successivamente valutare l'opportunità del conferimento dell'ufficio richiesto dal dott. SPAGNUOLO.

Il prof. CAVALLARI concorda sulla necessità di una votazione sulla compatibilità o meno del dott. SPAGNUOLO con l'ufficio di Procuratore generale in Milano, rifacendosi alla deliberazione adottata dal Consiglio nella seduta del 12-12-1968. Ritiene che l'eventuale giudizio di incompatibilità precluda la possibilità di proporre il dott. SPAGNUOLO per il concerto con il Ministro.

Il dott. BATTIOLINI osserva che i voti del Consiglio hanno valore di provvedimento oppure di parere: non vi può essere, a suo avviso, un provvedimento di dichiarazione di incompatibilità. Dichiara di essere contrario alla votazione sulla compatibilità e annuncia che, ove si addivenga alla votazione, egli si asterrà.

Il dott. FERRI osserva che si sta inventando il concetto di incompatibilità con la sede cui un magistrato aspira. L'incompatibilità si identifica con la inopportunità, cioè con il merito del provvedimento.

Il dott. BUFFOMI osserva che il giudizio eventualmente negativo sulla compatibilità risolve il merito. Rileva la necessità di provvedere assumendosi ciascuno la propria responsabilità.

Il dott. LA MONACI si associa alle tesi dei dottori BATTIOLINI e FERRI, facendo rilevare che, con un eventuale irrituale

voti di incompatibilità, si lederebbe l'onorabilità del dott. SPAGNUOLO.

Il dott. BERIA d'ARGENZIO, pur apprezzando la validità delle tesi dei dottori BATTIATI e FERMI, rileva la necessità di una manifestazione di voto del Consiglio per risolvere la questione.

Il PRESIDENTE pone in rilievo la necessità di una votazione sulla compatibilità, imposta da evidenti motivi di opportunità anche in relazione alla vasta eco avuta dal caso sul la stampa.

L'avv. FRANCHINI considera pregiudiziale la questione sul la compatibilità, tanto più che non sono in questione l'onorabilità e la moralità del magistrato. Dichiara che, non suscettendo elementi di prova per dare un giudizio negativo sulla moralità del magistrato, voterà a favore della compatibilità, riservandosi poi di valutare l'opportunità della scelta.

L'avv. AMMUCCI propone di rinviare la delibrazione alla seduta di domani.

Il dott. DANZI sostiene che si deve votare.

Il dott. MACCARONE, dopo aver richiamato la genesi e la natura dell'incarico conferito dal Consiglio alla Commissione degli uffici direttivi, osserva che il medesimo ha carattere di autonomia rispetto ai compiti normali della Commissione predetta, tanto che in Consiglio si era prospettata la possibilità di affidare ad altra Commissione quell'incarico.

Propone pertanto che si voti sulla necessità della votazione sulla compatibilità.

Il dott. LA MONACA osserva, richiamando l'art. 17 del Regolamento, che il Consiglio può votare soltanto su una proposta della Commissione o su proposta del Presidente.

Il dott. MACCARONE osserva che la Commissione, a causa delle notevoli perplessità suscite dagli accertamenti eseguiti, ha ritenuto di dover rimettere ogni decisione al Consiglio, lasciando liberi i componenti di esprimere, a titolo personale, la propria opinione.

Il PRESIDENTE pone in votazione la mozione RUGGIERO: se il Consiglio deve votare o non sulla compatibilità del dottor SPAGNUOLO con l'ufficio di P.G. di Milano.

Con 14 voti affermativi, il Consiglio decide di votare sulla compatibilità.

Il PRESIDENTE, pertanto indica la votazione sul quesito di cui al mandato conferito dal Consiglio alla Commissione, e cioè se il Consiglio ritiene la compatibilità del dott. Carmelo SPAGNUOLO con l'ufficio di Procuratore generale della Repubblica in Milano.

Il prof. CIVALLARI (al quale si associano altri cinque Componenti) chiede che si voti a scrutinio segreto.

La proposta è approvata.

Si vota a scrutinio segreto sulla compatibilità; prima dell'inizio della votazione si allontanano dall'aula i dotti SERRA, LA MONACA, BATTIOLINI e RUGGIERO, i quali dichiarano di volersi astenere.

Procedutosi allo spoglio delle schede, il Presidente proclama il risultato della votazione: votanti 20 (venti); hanno risposto SI: 18 (tredici); hanno risposto NO: 7 (sette).

Il PRESIDENTE dichiara, pertanto, approvata la compatibilità del dott. Carmelo SPAGNUOLO con l'ufficio di Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Milano.

Il PRESIDENTE delibera, quindi, di porre all'ordine del

giorno del Consiglio, nella seduta di domani, la "delibrazione,
su tutti gli aspiranti a quell'ufficio.

La seduta è tolta alle ore 22.

Del che il presente verbale fatto e sottoscritto in unico
originale da conservarsi negli atti del Consiglio Superiore
della Magistratura.

IL PRESIDENTE

I SEGRETARI

IL CAPO DELLA SEGRETERIA